



Deliberazione FVG/ 22/2026/PRNO

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

III Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE	Tiziana Spedicato
CONSIGLIERE:	Antonella Manca (relatore)
PRIMO REFERENDARIO:	Tamara Lollis

Deliberazione del 28 aprile 2026

Controllo ex art.1, comma 166 e ss. della legge n. 266/2005 sui rendiconti degli esercizi 2023 e 2024 del Comune di Capriva del Friuli.

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante *"Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia"*;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*;

Visto il d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli Enti medesimi;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2, della legge delega 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) recante principi e disposizioni in materia di finanza locale per il funzionamento del sistema integrato cui sono parte, oltre all'ente Regione, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni;

Viste, in particolare, le disposizioni del capo primo del titolo terzo della su citata l. r. n. 18/2015 in materia di coordinamento della finanza locale che disciplina gli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali che sono tenuti ad assicurare l'equilibrio di bilancio, la sostenibilità del debito e della spesa per il personale;

Visto l'art. 9, c. 1-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

Viste le deliberazioni n. 8/SEZAUT/2024/INPR e n. 8/SEZAUT/2025/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con le quali sono state approvate le linee guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, rispettivamente sui rendiconti 2023 e 2024, per l'attuazione dell'art. 1, c. 166 e ss. della l. n. 266/2005;

Rilevato che le suddette linee guida, come indicato dalla Sezione delle Autonomie nelle deliberazioni sopra citate, rappresentano uno strumento operativo di supporto allo svolgimento dei controlli finanziari sugli enti locali senza limitare la facoltà di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e che sono, altresì, d'ausilio per le attività delle Sezioni delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. FVG/64/2025/PRSP con la quale è stato approvato il piano di controllo finanziario sugli enti locali per l'anno 2025, concernente i rendiconti riferiti agli esercizi finanziari 2023 e 2024 e il mantenimento degli equilibri in relazione al bilancio di previsione 2025/2027;

Viste le note prot. n. 307434, del 18.4.2025 (prot. C.d.C. n. 884, del 22.4.2025) e prot. n. 22934, del

14.1.2026 (prot. C.d.C. n. 115, del 15.1.2026) della Regione autonoma F.V.G. - Direzione centrale Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione concernenti la verifica sul raggiungimento degli obblighi di finanza pubblica da parte degli enti locali, rispettivamente, per l'esercizio 2023 e l'esercizio 2024;

Dato atto che la verifica dell'Amministrazione regionale ha riscontrato il rispetto dei suddetti obblighi per entrambe le annualità con riferimento al Comune di Capriva del Friuli;

Vista la nota istruttoria, con richiesta di chiarimenti rivolta al Comune di Capriva del Friuli, prot. n. 3451 del 9.12.2025;

Valutati i riscontri pervenuti dal Comune di Capriva del Friuli con note prot. n. 3524 del 19.12.2025 e n. 234 del 28.1.2026, con le quali l'Ente ha fornito le precisazioni e le informazioni integrative richieste;

Esaminata la complessiva documentazione istruttoria relativa al controllo *ex art.* 1, c. 166, della l. n. 266/2005 e valutate le precisazioni fornite dall'Ente;

Ritenuta conclusa l'istruttoria relativa al controllo riferito agli esercizi finanziari 2023 e 2024 per il Comune di Capriva del Friuli;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000;

Visto il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 4/2025 relativa alla costituzione dei Collegi della Sezione in esito alla deliberazione, assunta in sede plenaria, n. FVG/4/2025/INPR di approvazione del programma di attività della Sezione per l'anno 2025;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 55/2025 di ripartizione degli incarichi all'interno del III Collegio sugli enti oggetto del controllo ai sensi della su citata deliberazione n. FVG/64/2025/PRSP, con la quale è stata affidata l'istruttoria relativa al Comune di Capriva del Friuli al Consigliere Antonella Manca, quale relatore;

Vista la deliberazione della Sezione n. 4/2026 di approvazione del programma di attività per l'anno 2026;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 5/2026 relativa alla composizione dei Collegi per l'anno 2026 che conferma il III Collegio quale competente a deliberare sulle istruttorie relative ai controlli finanziari sugli enti locali, nella medesima composizione della precedente ordinanza n. 4/2025;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 14/2026 con la quale la Presidente ha convocato l'adunanza del III Collegio per il giorno 28 aprile 2026;

Udito il Magistrato relatore nella Camera di Consiglio;

Considerato in fatto e in diritto

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 1, c. 166, della l. n. 266/2005 stabilisce che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”*.

Il successivo comma 167 della medesima legge prevede che la Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli Organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della suddetta relazione, la quale deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento previsto dall'articolo 119 della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'Amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

In attuazione della suddetta disposizione la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato le deliberazioni n. 8/SEZAUT/2024/INPR e n. 8/SEZAUT/2025/INPR di approvazione delle linee guida e dei questionari per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria riferiti, rispettivamente, ai rendiconti 2023 e 2024.

Inoltre, l'art 3, c. 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012, che ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, prevede che *“Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”*.

Secondo la citata normativa, l'accertamento, da parte delle Sezioni regionali di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio; tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Inoltre, qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (cfr. Sezione di controllo per la

Regione Trentino – Alto Adige, sede di Bolzano, del. n. 42/2025/SCBOLZ/PRSE).

La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità – regolarità (cfr. Corte cost., sent. nn. 60/2013, 39/2014, 40/2014) che costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire *“(..) il rispetto dei vincoli nazionali ed europei (..) [nonché] il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa”* (Sezione regionale di controllo per la Basilicata del. n. 43/2024/PRSE; cfr. anche Corte cost. sent. n. 18/2019 ivi cit.).

Nell'ambito dei suddetti controlli finanziari la Corte dei conti considera, dunque, il regolare svolgimento del ciclo di bilancio nel suo dinamico divenire alla luce dei principi di equilibrio e di sostenibilità degli indebitamenti, non limitato all'esercizio e/o agli esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione nel tempo (cfr. Sezione di controllo per la Regione Trentino – Alto Adige, sede di Bolzano, del. n. 42/2025/SCBOLZ/PRSE cit.; Sezione di controllo per la Regione Basilicata del. n. 43/2024/PRSE cit.).

Come precisato dalle Sezioni riunite in speciale composizione nella sentenza n. 23/2019/EL, infatti, il bilancio pubblico finanziario non si configura *“come un documento, né come un atto conchiuso ai fatti rappresentati o previsti in un dato momento storico, ma come “processo”, ossia un istituto giuridico che non si sviluppa linearmente secondo un inizio ed una fine, ma in modo ciclico, senza soluzione di continuità, tra rendicontazione e previsione, tra fatti e programmazione, man mano che si svolgono, per garantire, appunto, l'inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari”* (Corte costituzionale n. 274/2017 e n. 105/2019).

In linea con le precisazioni fornite dalle Sezioni riunite, la Sezione delle Autonomie ha evidenziato, nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR, che *“Nella evoluzione normativa, sia a fini di gestione che di controllo, si impone una visione unitaria e dinamica dei documenti contabili all'interno del ciclo di bilancio dell'ente, ove ogni elemento è, ad un tempo, il presupposto dell'elemento successivo e la conseguenza di quello precedente. Ne consegue che il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019)”*.

Le stesse linee guida adottate dalla Sezione delle Autonomie in attuazione delle previsioni dell'art. 1, c. 166, e ss. della l. n. 266/2005, come di consueto, *“tengono conto del quadro di finanza pubblica in costante mutamento tentando di intercettare i fenomeni di maggior rilevanza nell'ottica della verifica e conservazione, anche in prospettiva, degli equilibri di bilancio”* (Sezione delle Autonomie del. n. 8/SEZAUT/2024/INPR cit.).

Ferma la normativa sopra richiamata, qualora le irregolarità riscontrate dalle Sezioni regionali non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista

dall'art. 148-bis, c. 3, del TUEL, la presente funzione di controllo consente in ogni caso di segnalare le criticità rilevate *“al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli stessi”* (Sezione regionale di controllo per la Basilicata del. n. 71/2023/PRSE; Sezione regionale di controllo per il Piemonte del. n. 101/2023/SRCPIE/PRSE). In proposito la giurisprudenza contabile ha, inoltre, evidenziato che *“l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle irregolarità individuate”* (Sezione regionale di controllo per la Basilicata del. n. 71/2023/PRSE; Sezione regionale di controllo per il Piemonte del. n. 101/2023/SRCPIE/PRSE cit.).

Occorre anche ricordare il ruolo dell'Organo di revisione dell'ente locale il quale *“da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente”* (Sezione delle Autonomie del. n. 16/SEZAUT/2018/INPR).

Secondo la su citata Sezione delle Autonomie *“Depone in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del TUEL, che ne suggella l'imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione (...)”* quindi *“In tale contesto, si raccomanda agli Organi di revisione contabile la costante vigilanza sulla corretta attuazione dei principi contabili sanciti dal d.lgs. n. 118/2011 e si richiamano, in proposito, gli indirizzi e le soluzioni interpretative forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata (cfr. deliberazioni n. 4/INPR, n. 31/INPR e n. 32/INPR del 2015; n. 3/QMIG, n. 9/INPR, n. 26/QMIG e n. 31/FRG del 2016; n. 15/QMIG, n. 14/INPR del 2017; n. 2/QMIG e n. 8/INPR del 2018)”*.

Con riferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia il quadro normativo sopra richiamato va completato con quanto previsto dallo Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione che attribuiscono alla Regione la potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali.

In particolare, la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) attuativa delle norme statutarie prevede che spetta alla Regione definire *“il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche”* (art. 2, c. 2 bis).

Inoltre, l'art. 2, c. 2, della su citata l.r. n. 18/2015 dispone che *“Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di leale collaborazione e di coordinamento previsti dalla legislazione statale, dagli Accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e nel rispetto degli obblighi europei”*.

Secondo i principi dettati in materia di finanza locale, infatti, *“La Regione (...) garantisce l'unitarietà*

del sistema della finanza pubblica locale e favorisce la semplificazione delle relazioni istituzionali e quella amministrativa tra gli enti locali, la Regione e lo Stato” (art. 2, c. 4, della l.r. n. 18/2015) e, in tale ruolo, la medesima provvede, altresì, alla verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’art. 19 e ss. della l.r. n. 18/2015.

Va, altresì, ricordato che nel predetto ruolo l’Amministrazione regionale è tenuta alle verifiche in ordine agli adempimenti relativi all’adozione dei documenti contabili fondamentali da parte degli enti locali con poteri sostitutivi nei casi più gravi (Capo II della l.r. n. 15/2018 artt. 38 e ss.). L’intera procedura di controllo finanziario, dunque, poggia sulla sinergia tra le funzioni di competenza della Regione sugli enti del sistema territoriale integrato, le funzioni proprie degli Organi di revisione economico-finanziaria e il controllo esterno condotto dalla magistratura contabile.

2. Esiti del controllo

Così delineato il quadro normativo di riferimento, di seguito si illustra l’esito della verifica condotta sugli esercizi finanziari 2023 e 2024 del Comune di Capriva del Friuli.

Sotto un profilo generale, si rappresenta che ai fini istruttori la Sezione ha esaminato i questionari linee guida trasmessi dall’Organo di revisione, i documenti e i prospetti disponibili nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (di seguito in breve BDAP), le relazioni dell’Organo di revisione nonché le informazioni disponibili sul sito istituzionale dell’Ente.

In particolare, l’esame della Sezione ha focalizzato l’attenzione sulla verifica degli equilibri di bilancio e sull’attendibilità del risultato di amministrazione nella sua determinazione e composizione in relazione alle poste vincolate, destinate, accantonate nonché disponibili.

La verifica, caratterizzata dal principio del contraddittorio, ha tenuto conto dei chiarimenti e delle integrazioni documentali forniti dall’Ente.

Nei confronti del Comune di Capriva del Friuli il controllo suddetto ha evidenziato, in un quadro che denota una sostanziale regolarità della gestione contabile e l’attuale stabilità degli equilibri di bilancio, una serie di risultanze finanziarie che presentavano aspetti di incertezza o incoerenza. Il primo aspetto consiste in un fondamentale elemento del rendiconto, quale la composizione del risultato di amministrazione e la quantificazione dell’avanzo vincolato. Inoltre, sono emersi ulteriori aspetti da approfondire, quali l’incoerenza di alcuni dati riguardanti i valori degli equilibri di bilancio a rendiconto per l’esercizio 2024; il valore della cassa vincolata dell’esercizio 2024; la vetustà di alcuni residui attivi e passivi; la consistenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità; la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati; il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Per tale motivo, questi elementi sono stati interessati da un approfondimento istruttorio nei termini di seguito riportati.

Per una migliore comprensione della fattispecie di cui si occupa la presente deliberazione, è necessario considerare che l'istruttoria della Sezione si è basata, oltre che sulle risultanze contabili degli atti dell'Ente e sui dati presenti in BDAP, anche sui dati e sulle precisazioni contenute nei questionari/relazioni dell'Organo di revisione, corroborate dalle considerazioni contenute nelle relazioni dirette agli Organi comunali. Tali apporti dell'Organo di revisione costituiscono una fonte indispensabile per la completezza delle cognizioni e valutazioni della Sezione.

Preliminarmente, viene rilevato che l'approvazione del rendiconto 2023 è avvenuta in data 31.7.2024, oltre i termini di approvazione fissati al 30.4.2024, e la trasmissione degli schemi del rendiconto 2023 e degli altri allegati alla BDAP è avvenuta in data 6.8.2024, ovvero 6 giorni dopo l'approvazione in Consiglio comunale, quindi ben oltre il termine del 30.5.2024.

Si ricorda che l'art. 9, comma 1 *quinquies* del d.l. n. 113/2016 prevede che *“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia. (Il divieto di cui al presente comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.)”*.

Dal questionario 2024 risulta che l'Ente, nel corso dell'anno, non ha effettuato assunzioni a tempo indeterminato, ma soltanto un'assunzione a tempo determinato, in sostituzione di un'altra, finanziata dalla Regione, necessaria a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 9, comma 13, della l.r. 30 dicembre 2024, n. 12 (Legge collegata alla

manovra di bilancio 2025-2027) stabilisce che gli enti locali che non trasmettono entro il 31 maggio alla BDAP i dati relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non accedono alle risorse di cui all'articolo 17 della l.r. 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), relativamente alle istanze da presentarsi a valere sulle risorse stanziare con riferimento al triennio successivo all'anno in corso. Detta norma si applica a partire dal rendiconto 2024.

Si rileva che l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, l'approvazione del rendiconto 2024 e le loro rispettive trasmissioni alla BDAP sono avvenute nel rispetto dei termini previsti. Si raccomanda, pertanto, il Comune di Capriva del Friuli di mantenere il rispetto dei termini per le approvazioni del bilancio di previsione e del rendiconto anche degli esercizi in avvenire.

Nell'ambito dell'istruttoria effettuata sul Comune di Capriva del Friuli in relazione al rendiconto 2023 e al rendiconto 2024, quindi, con nota istruttoria prot. C.d.C. n. 3451 del 9.12.2025, inoltrata a mezzo Con.Te, sono stati chiesti dei chiarimenti sulla composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2023 e al 31.12.2024, sull'incoerenza di alcuni dati riguardanti i valori degli equilibri di bilancio a rendiconto per l'esercizio 2024, sulla quantificazione del valore della cassa vincolata dell'esercizio 2024, sul mantenimento di residui attivi e passivi vetusti, sulla consistenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati e sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

L'Ente, con note inoltrate a mezzo Con.Te. (prot. C.d.C. n. 3524 del 19.12.2025 e n. 234 del 28.1.2026 integrativa della precedente) ha fornito elementi supplementari di giudizio idonei a chiarire positivamente i rilievi posti dalla Sezione.

a. Risultato di amministrazione

Al fine della verifica della correttezza della composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2023 e al 31.12.2024, conclusa positivamente, la Sezione tiene conto degli elementi aggiuntivi di giudizio forniti dall'Ente con le sopra citate note prot. C.d.C. n. 3524 del 19.12.2025 e la sua integrazione n. 234 del 28.1.2026, i quali hanno dato contezza dei diversi movimenti contabili intervenuti e che hanno determinato la corretta composizione del risultato di amministrazione 2023 e 2024. Nello specifico, per il 2023, l'Ente ha chiarito che una quota complessiva pari a € 301.232,14 è successivamente confluita nell'avanzo disponibile, allineandosi quindi con il calcolo delle quote del risultato di amministrazione effettuato dalla Sezione. Il suddetto importo deriva per una quota di € 282.382,80 da avanzo applicato per spese di

investimento e poi non effettivamente utilizzato, e per una quota di € 18.849,34 dall'eliminazione di fondi pluriennali vincolati precedenti.

L'Ente illustra, altresì, anche per l'esercizio 2024, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, fornendo una ricostruzione degli importi dell'avanzo applicato e di quello utilizzato, acclarando la correttezza del risultato di amministrazione al 31.12.2024.

b. Equilibri di bilancio a rendiconto

In merito all'incoerenza di alcuni dati riguardanti i valori degli equilibri di bilancio a rendiconto per l'esercizio 2024, che presentavano importi diversi nella relazione dell'Organo di revisione allegata al rendiconto, nei dati inseriti nella BDAP e nell'Allegato n. 10 alla deliberazione di approvazione del bilancio, l'Ente ha comunicato che - per quanto riguarda il dato riportato nella Relazione dell'organo di revisione, questo è frutto di un errore materiale - confermando la correttezza degli elementi contenuti nella deliberazione consiliare e dei dati BDAP. Ciò consente di accertare la loro positività, per gli equilibri di bilancio, anche per l'anno 2024.

c. Cassa vincolata

Per quanto riguarda la quantificazione del valore della cassa vincolata dell'esercizio 2024, l'Ente ha fornito la determinazione n. 314 del 27.12.2024, nella quale vengono espone le informazioni dettagliate sulla quantificazione e gestione della giacenza di cassa. L'Ente evidenzia, nello specifico, che l'incremento della cassa vincolata nel 2024 (€ 431.472,62) rispetto al 31.12.2023 (€ 32.698,83) è dovuto al versamento da parte dello Stato di una quota dei fondi PNRR e che la maggior parte dei relativi pagamenti è stata effettuata nei primi mesi dell'anno 2025.

d. Gestione dei residui

In relazione al mantenimento di residui attivi e passivi, viene constatata la presenza di residui vetusti, in merito ai quali è stato chiesto al Comune di riferire circa la loro natura e la motivazione del loro mantenimento. La Sezione rileva in particolare il *"Contributo per sistemazione idraulica del territorio"*, con un residuo attivo di € 33.542,75 risalente all'anno 1997 (Decreto n. AMB/1205 del 25.11.1997 della Regione F.V.G.), e il *"Contributo regionale per ripristino di alcuni tratti arginali del torrente Versa nel tratto non classificato, in Comune di Capriva del Friuli"*, con un residuo attivo di € 48.000,00 risalente all'anno 2015 (Decreto n. SIDR/2612 del 27.11.2013 della Regione F.V.G.). In sede istruttoria, il Comune ha chiarito lo stato di attuazione dei due interventi e fornito la motivazione del corretto mantenimento dei residui nel bilancio.

La Sezione ha richiesto all'Ente, inoltre, di presentare copia dei decreti di assegnazione dei menzionati finanziamenti. Dalla lettura dei due decreti trasmessi dall'Ente, risulta che le suddette risorse regionali non si configurano come contributi, ma come finanziamenti conseguenti all'affidamento in delegazione amministrativa degli interventi in questione. Si evidenzia che, come previsto in entrambi i decreti, *"ad avvenuta ultimazione delle opere e delle pratiche espropriative,*

è fatto obbligo al delegatario di consegnare alla Direzione regionale degli Affari Finanziari e del Patrimonio la documentazione di rito afferente le opere per l'iscrizione delle stesse nell'inventario immobiliare regionale" (Decreto n. AMB/1205 del 25.11.1997). Si invita, pertanto, il Comune a porre particolare attenzione al suddetto aspetto, anche in relazione all'adozione della contabilità *accrual* e per la corretta quantificazione della consistenza del patrimonio dell'Ente.

e. Fondo crediti di dubbia esigibilità

In riferimento alla consistenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), la Sezione ha rilevato la presenza di residui attivi conservati al 31.12.2023 e al 31.12.2024 per la voce IMU/ILIA, sebbene l'importo considerato per la quantificazione del FCDE per questa voce sia stato pari a €0 per entrambi gli esercizi. Nel fornire i chiarimenti richiesti dalla Sezione, il Comune dichiara che per l'anno 2023 si trattava di residui accertati per cassa e in piccola parte erroneamente mantenuti, ma successivamente cancellati con rendiconto 2024. Ugualmente, per l'anno 2024, l'Ente riferisce che si tratta in piccola parte di residui erroneamente mantenuti e dichiara che tali verranno considerati in sede di approvazione del rendiconto 2025.

f. Conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati

In merito alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, è stata rilevata la mancata conciliazione sia nel questionario sul rendiconto 2023 sia nel questionario sul rendiconto 2024. In riscontro alla richiesta della Sezione, il Comune ha chiarito le incertezze e le incoerenze derivanti dalle discrasie emerse tra i suddetti questionari e le relazioni sulla gestione della Giunta comunale. In particolare, l'Ente acclara che non sono presenti criticità sulla conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati.

g. Obiettivi di finanza pubblica

Infine, la Sezione ha richiesto di fornire dettagliate informazioni in merito al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2024, poiché le relative informazioni non sono reperibili nella relazione dell'Organo di revisione. Il Comune riferisce di aver rispettato i vincoli di finanza pubblica anche per l'esercizio 2024, fornendone gli indicatori, i quali trovano conferma nei dati trasmessi dalla Regione a questa Sezione, in esito all'attività di monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli Enti locali del territorio.

Tutto ciò premesso

Il III collegio, come sopra costituito,

DELIBERA

di rendere all'Organo consiliare del Comune di Capriva del Friuli la seguente pronuncia nei termini e con le osservazioni e raccomandazioni in parte motiva:

nei confronti del Comune di Capriva del Friuli il controllo effettuato con riferimento al rendiconto

2023 e al rendiconto 2024 può ritenersi concluso senza che dallo stesso siano emerse criticità tali da poter pregiudicare gli equilibri e la sostenibilità del sistema finanziario dell'Ente;

ORDINA

la trasmissione, a cura della Segreteria della Sezione, della presente deliberazione al Sindaco, al Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Capriva del Friuli nonché per ogni valutazione di competenza alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione;
alla Segreteria di curare, altresì, gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito *web* istituzionale della Corte dei conti e gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito *web* regionale.

Così deciso, in Trieste, nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2026.

Il Relatore

F.to Antonella Manca

Il Presidente

F.to Tiziana Spedicato

Depositata in segreteria in data 29 aprile 2026

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Andrea Gabrielli